

SCHEMA

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IMPIANTI IN MEDIA E BASSA TENSIONE, UTILIZZATORI O GENERATORI, IMPIANTI SPECIALI, NONCHÉ PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO NEGLI STABILI DI PROPRIETÀ DI AMGA LEGNANO S.P.A E/O IN GESTIONE ALLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO AMGA LEGNANO S.P.A.

DURATA 2 ANNI

L'anno duemilaventitre, addì del mese di nella sede della AMGA Legnano SpA, sita a Legnano, in Via Per Busto Arsizio, al n. 53, sono presenti:

Il sig., nato a il, nella sua qualità di che, domiciliato per la carica presso la sede della Società, dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della AMGA Legnano SpA, sita a Legnano, in Via Per Busto Arsizio, al n. 53, P. IVA, (nel seguito per brevità anche "Stazione appaltante");

E

- il Sig. nato a il, nella sua qualità di della ditta, con sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in, dott., repertorio n.] (nel seguito per brevità anche "ditta aggiudicataria" o "impresa")

PREMESSO CHE:

- con delibera del in data, sono stati approvati i documenti di gara (bando/disciplinare, capitolato descrittivo e prestazionale dell'accordo, schema di accordo quadro) per l'istituzione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per impianti in media e bassa tensione, utilizzatori o generatori, impianti speciali, nonché per il servizio di reperibilità e pronto intervento negli stabili di proprietà di AMGA Legnano SpA e/o in gestione alle società del gruppo AMGA Legnano SpA – DURATA 2 ANNI - per l'importo complessivo presunto di Euro 377.500,00;
- con provvedimento n. del, sono stati approvati i verbali di gara, dai quali è risultata aggiudicataria dell'accordo l'Impresa

Le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione appaltante dei singoli Ordini Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli ordini per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per impianti in media e bassa tensione, utilizzatori o generatori, impianti speciali, nonché per il servizio di reperibilità e pronto intervento negli stabili di proprietà di AMGA Legnano SpA e/o in gestione alle società del gruppo AMGA Legnano SpA.

Il presente Accordo Quadro è concluso con la ditta aggiudicataria della procedura aperta di cui in premessa, la quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a eseguire le prestazioni che saranno richieste alle condizioni indicate nel presente accordo e relativi allegati e nei singoli ordini di servizio derivanti dal presente accordo.

Le modalità ed i termini sono contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto (allegato A) nell'offerta economica (allegato B) nonché eventualmente negli atti tecnico amministrativi relativi ai singoli ordini specifici derivanti dal presente Accordo Quadro.

I beni sui quali intervenire ed oggetto del presente accordo quadro ricadono nel territorio dei Comuni ove sono presenti gli immobili in proprietà o in gestione del gruppo Amga.

Art. 3 – Condizioni particolari per l'esecuzione dei servizi

L'Impresa, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo nonché alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato e dell'offerta economica.

L'Impresa dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.

Art. 4 – Referente dell'Accordo

L'Impresa comunica al Committente le generalità del Referente (cfr art. 32 Capitolato Speciale d'Appalto) e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali nelle seguenti persone:

Tale Referente garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Referente rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dell'esecuzione della stazione appaltante le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei servizi derivanti del presente contratto di accordo quadro.

Art. 5 – Corrispettivo

Il valore stimato del presente accordo quadro ammonta a complessivi Euro 377.500,00, il tutto al netto dell'IVA. Tale importo rappresenta il tetto di spesa massimo complessivo delle prestazioni da eseguire nel periodo di validità dell'accordo.

Le prestazioni affidate in forza del presente accordo quadro saranno remunerate con applicazione dei prezzi cui si fa riferimento nel Capitolato Speciale d'Appalto e scontati della percentuale offerta dalla ditta in sede di gara per l'affidamento del singolo ordine specifico derivante dal presente accordo.

L'accordo si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni complessivamente per l'importo massimo sopra previsto. Alla scadenza l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente

lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto quale rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Modalità di esecuzione

L'esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante specifici ordini di servizio che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'accordo quadro e che riporteranno eventualmente modalità di svolgimento e tempi per l'esecuzione delle singole prestazioni.

L'esecuzione delle prestazioni deve avvenire in base a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'accordo quadro ed agli eventuali documenti integrativi di cui ai singoli ordini specifici derivanti dall'accordo e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo ha la durata di anni due a decorrere dalla firma dell'accordo, fatta salva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale.

In ogni caso il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l'importo di cui all'art. 5, ferme restando tutte le altre pattuizioni previste dal presente atto e dal nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'accordo.

Art. 8 - Compensi e modalità di pagamento

Il compenso delle prestazioni richieste sarà determinato con applicazione dei prezzi cui fa riferimento l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto con applicazione dello sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento all'art. 9.

Art. 9 – Oneri a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia ed eventuale registrazione.

Tutti gli oneri a carico dell'impresa sono dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato a cui si demanda integralmente.

Art. 10 - Penalità e grave errore contrattuale

Per quanto attiene i casi di applicazione delle penali, il relativo importo nonché il procedimento per l'incameramento delle penali si demanda all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In merito ai casi di risoluzione dell'accordo quadro si demanda all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - Cauzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro la ditta si impegna a costituire cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 così come esplicitamente previsto nell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La ditta a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, dimostra di aver costituito una cauzione pari ad Euro (...../.....) mediante fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata da in data con il n.

Art. 12 - Assicurazione

L'Impresa, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà presentare polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa o motivo ivi compresa negligenza, imperizia, dolo o malafede del proprio personale,

esonando la stazione appaltante ed i suoi collaboratori ed obbligandosi a sollevarli da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire promossa contro di essi.
La polizza assicurativa dovrà avere massimali e durata indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - Danni

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.

L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività oggetto dell'accordo a perfetta regola d'arte senza arrecare danni a chiunque che lo inducano a contestazioni verso la stazione appaltante. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà di chiunque.

Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

Qualora l'Impresa, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell'appalto.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

Art. 14 - Domicilio Legale

L'Appaltatore elegge domicilio legale, ai fini del presente accordo, presso sita in Via

Art. 15 – Accredamenti – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore richiede che i pagamenti relativi agli ordini specifici derivanti dal presente accordo quadro vengano accreditati presso la Banca sede di, c/c n., codice IBAN – intestato a

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia sede della Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 - Controlli e accertamenti

Fatto salvo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, la stazione appaltante e il Direttore dell'esecuzione potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità delle prestazioni espletate ed alla qualità dei materiali utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.

E' facoltà della stazione appaltante e della Direzione dell'esecuzione controllare periodicamente la qualità delle prestazioni espletate, per accertare che l'esecuzione delle stesse siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto nonché delle norme vigenti in materia.

L'impresa si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli specifici ordini, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che la stazione appaltante ha diritto di risolvere il presente Accordo nei casi previsti dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 - Norme di riferimento

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Accordo, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 19 – Incedibilità del contratto

È fatto espresso divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto di accordo quadro o parte di esso ed i conseguenti ordini specifici derivanti dall'accordo quadro.

Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'Impresa sarà obbligata a risarcire alla stazione appaltante tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente contratto.

Art. 20 - Confidenzialità e pubblicazioni

La Ditta s'impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante l'Azienda di cui fosse a conoscenza in forza del presente Accordo.

Art. 21 -Privacy

L'Azienda appaltante utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente contratto. Comunque il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarle, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla legge 241/90 e s.m.i.; al contraente aggiudicatario vengono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze

5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 22 – Foro competente

Per le controversie afferenti al presente accordo quadro è competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio (VA). E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 23 - Clausola finale

Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'accordo quadro e/o dei singoli ordini specifici non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'accordo quadro o dei singoli ordini specifici (o di parte di essi) da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai singoli ordini specifici attuativi o integrativi dell'accordo quadro che sopravvivrà agli stessi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei singoli ordini specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER AMGA LEGNANO SPA

PER L'IMPRESA

All.ti: A) Capitolato descrittivo e prestazionale
B) Offerta economica